

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE UDINESE CLUB - VILLA VICENTINA"

IL FUNZIONARIO
Biagio NAPPI

Articolo 1 - Denominazione

È costituita un'Associazione che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE UDINESE CLUB VILLA VICENTINA APS" o, in breve "AUC VILLA VICENTINA APS"

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'associazione potrà aggiungere alla denominazione "ASSOCIAZIONE UDINESE CLUB VILLA VICENTINA" anche l'espressione "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "APS".

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD).

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata indeterminata

Articolo 4 - Scopo e finalità istituzionali

L'Associazione è apolitica e apartitica, e persegue, senza scopi di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite nel prosieguo del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Codice civile e nel D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

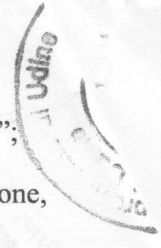
L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, delle attività previste al punto i) dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" e si ispira ai principi della non violenza, democrazia, pluralismo e solidarietà.

Scopo dell'Associazione è sostenere la squadra "Udinese Calcio" qualunque sia il campionato al quale essa partecipi e lo svolgimento di attività e iniziative che promuovano la cultura sportiva e i valori morali positivi del tifo e dello sport, in particolare del calcio.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice civile, del D.Lgs n. 117/2017, delle altre leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 5 - Attività Istituzionali

L'Associazione, per realizzare le finalità istituzionali, può svolgere le seguenti attività:

- 
1. riunire, organizzare, coordinare i sostenitori e simpatizzanti della società sportiva "Udinese Calcio Spa";
 2. organizzare manifestazioni ed eventi anche sportivi o collaborare con altri soggetti alla loro realizzazione, organizzare viaggi in Italia o all'estero;
 3. promuovere iniziative tese ad ostacolare e combattere qualunque forma di violenza che possa in qualsiasi momento danneggiare il gioco del calcio;
 4. organizzare attività ricreative e culturali a favore della promozione della cultura sportiva e dei valori morali positivi del tifo e dello sport, finalizzate anche a favorire, avvicinare ed incrementare il numero dei tifosi e sostenitori della squadra "Udinese Calcio Spa";
 5. edire e pubblicare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione;

Articolo 6 - Attività Diverse

L'ente può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, così come definiti e regolamentati dai provvedimenti attuativi dello stesso Codice del Terzo Settore. L'individuazione di tali attività diverse è rimessa alla competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 7 - Associati

Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividano gli scopi sociali e che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Colui che intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto, ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, impegnandosi a versare la quota di prima iscrizione e la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Il Consiglio Direttivo delibera, entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda, l'ammissione dei Soci.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro una settimana dall'adozione. L'interessato potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci.

Articolo 8 - Diritti ed obblighi degli Associati

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
- al pagamento delle quote e contributi associativi.

Articolo 9 - Quote sociali

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 10 - Durata del rapporto associativo

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione dell'associato.

Articolo 11 - Recesso del socio

Il recesso dalla qualifica di socio dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e non dà alcun diritto al rimborso delle quote già versate a qualunque titolo.

Articolo 12 - Esclusione del socio

La decadenza dalla qualifica di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito al versamento.

Inoltre, l'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) che rientri tra i soggetti destinatari di provvedimenti e/o sanzioni previsti dalla Legge 401/1989 e dal DL n. 8/2007.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro 120 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo: in questo lasso temporale il socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmesso il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione, unitamente

alla convocazione all'Assemblea dei soci, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

Articolo 13 - Patrimonio

L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali analizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs n.117/2017.

Articolo 14 - Raccolta Fondi

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, Codice del Terzo Settore

Articolo 15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e/o finanziario o il bilancio da presentare all'Assemblea generale dei soci affinché sia approvato dalla stessa assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I criteri e le modalità di predisposizione sono regolati in base alla legge tempo per tempo applicabile e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione. I soci possono prenderne visione.

Articolo 16 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, laddove eletto, volontariamente o per obbligo

Articolo 17 - Assemblee

Possono partecipare alle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati risultanti iscritti nel libro soci da almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea e in regola con il versamento della quota annuale.

Gli associati partecipano all'assemblea direttamente o per delega scritta; ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le deleghe non possono essere conferite ai componenti del Consiglio Direttivo o degli altri Organi Statutari o a dipendenti dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto; il voto è palese, salvo quanto previsto al successivo art. 19 per l'elezione del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea partecipano i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato, senza diritto di voto.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviarsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione della stessa (a titolo esemplificativo lettera raccomandata A/R, email con ricevuta di ritorno, PEC).

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate al Segretario dell'Associazione, se nominato e presente, ovvero dall'Assemblea dei Soci, a meno che non siano assolve dal notaio.

Articolo 18 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria:

1. approva i regolamenti dell'Associazione,
2. approva il rendiconto economico e/o finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'Associazione;
3. approva il programma preventivo dell'attività dell'Associazione e il relativo bilancio preventivo annuale;
4. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota di prima iscrizione e della quota sociale annuale;
5. procede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente secondo le disposizioni del successivo art. 19;
6. procede eventualmente alla elezione dell'Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del Decreto legislativo n. 117/2017;
7. delibera sull'esclusione degli associati nei casi previsti dal precedente articolo 11;
8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dal Decreto legislativo n. 117/2017 o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 20% (venti %) degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

1. modificazioni dello Statuto;
2. trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
3. scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo più uno degli associati.

Le delibere delle assemblee straordinarie sui punti 1) e 2) sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti. La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole